

Covid19: la circolare del Viminale sulle novità introdotte dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020

È stata inviata ai prefetti una circolare, la n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 14 aprile 2020 che fornisce indicazioni in merito all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto l'applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il D.P.C.M., nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

Il D.P.C.M. conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività

individuate al comma 7 dell'articolo 2.

Inoltre, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.

Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l'obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l'eventuale il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.